

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici*  
*Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. E.*

Prot. n. 3850/ 213  
am/

Bari, li 7/I/1981

Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio

SEDE

Oggetto: Riesame legge regionale "Fondo di rappresentanza del Presidente della  
Giunta Regionale".


Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, il provvedimento di cui  
all'oggetto, esaminato ed approvato all'unanimità da questa Commissione nella  
seduta del 19 dicembre u.s..

Relatore in Aula sarà il Presidente prof. Marcello Rizzo.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(prof. Marcello Rizzo)



CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
- 06 GEN 1981		
Cat. _____	Class. _____	Fasc. _____
Prot. N. _____	3850	

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici*  
*Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. E.*

---

RIESAME LEGGE REGIONALE

"FONDO DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE"

Relatore: prof. Marcello Rizzo

Signor Presidente,

Colleghi Consiglieri,

il presente provvedimento che recepisce integralmente le osservazioni a suo tempo sollevate dal Governo nazionale sul disegno di legge n. 80 "Fondi di rappresentanza della Giunta Regionale", non dovrebbe più incontrare ostacoli per la sua approvazione.

TESTO OSSERVATO DAL COMMISSARIO DI GOVERNO

Art. I

E' istituito un fondo di rappresentanza per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 2

Al pagamento delle spese imputabili a detto fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale provvede il Cassiere centrale dell'Ufficio Provveditorato-Economato della Giunta Regionale, ai sensi della Legge regionale n. 2 del 25/I/1977.

Art. 3

La Giunta Regionale, con propria deliberazione di mera esecuzione, provvede trimestralmente all'approvazione del rendiconto.

Art. 4

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per l'anno 1979, a L. 20.000.000= si fa fronte con le disponibilità previste al Cap. 10 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato con legge regionale n. 31 del 6/6/1979.

Art.5

Gli oneri relativi agli anni 1980 e 1981 trovano copertura nel bilancio pluriennale allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1979.

TESTO DEFINITIVO APPROVATO DALLA 2 COMMISSIONE

Art. I

E' istituito un fondo di rappresentanza per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 2

Al pagamento delle spese imputabili a detto fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale provvede il Cassiere centrale dell'Ufficio Provveditorato-Economato della Giunta Regionale, ai sensi della Legge regionale 25/I/77, n. 2.

Art. 3

La Giunta Regionale, provvede trimestralmente all'approvazione del rendiconto.

Art. 4

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per l'anno 1980, a L. 20.000.000, si fa fronte con le disponibilità previste al Cap. 00126 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 approvato con L.R. 23/3/1980, n. 20.

Art. 5

Gli oneri relativi agli anni 1981 e successivi trovano copertura nel Bilancio pluriennale allegato al Bilancio di previsione per l'esercizio 1980.